

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

**AFFIDAMENTO PER FORNITURA E SEMINA DI FAUNA ITTICA
NELL'AMBITO DELL' INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA PESCHIERA E DELLE AREE CONTERMINI (CUP
I95F21001060002 – CUI L00162210348202300043- IOP
BCPRG337ATRSUPXZ2I)**

Art. 1 – Oggetto dell'affidamento del lavoro

Il presente capitolato ha ad oggetto la fornitura della fauna ittica e la successiva immissione nella Peschiera del Parco Ducale. **CPV: 2534000-3 Servizi di salvaguardia della fauna selvatica** (fornitura ed immissione fauna ittica)

Art. 2 – Normativa di riferimento

Nello svolgimento del lavoro si dovranno osservare le normative vigenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:

- D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 78 del 2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici – nel prosieguo “Codice”;
- Direttive in corso di approvazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ove non in contrasto col Codice;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e ss.mm.ii. – Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per quanto vigente;

- Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), come in vigore;
- Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, cd “Decreto aiuti”;
- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Allegato 1 alla Parte Quarta, Titolo V, “Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica” ed art. 245 “Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione”;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
- L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e ss.mm.ii. “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”;

Art. 3 – Durata del lavoro

Il presente servizio decorre dall'approvazione della Determina Dirigenziale di affidamento. La fornitura della fauna ittica e le conseguenti operazioni di semina saranno effettuate in più fasi nel corso dell'anno, secondo un cronoprogramma definito dall'Amministrazione sulla base delle esigenze gestionali emerse dai monitoraggi svolti dal Gruppo di Ecologia delle Acque dell'Università degli Studi di Parma, nonché in relazione alle caratteristiche biologiche delle singole specie e alla disponibilità del materiale ittico presso i

fornitori autorizzati.

La pianificazione definitiva delle singole forniture potrà essere rimodulata in funzione delle indicazioni tecnico-scientifiche e delle raccomandazioni formulate dai fornitori autorizzati, al fine di garantire le migliori condizioni per l'attecchimento delle specie immesse.

La ripartizione delle forniture in più interventi e l'eventuale rimodulazione dei periodi di esecuzione non comporteranno alcuna modifica dell'importo complessivo della fornitura, che rimarrà pari a quello previsto dal preventivo acquisito agli atti con prot. n. 0234247.E del 31/07/2026

Art. 4 – Obblighi, direttive e prescrizioni generali

Nell'adempimento del servizio, l'Affidatario deve porre in essere tutti i mezzi concettuali e operativi per il suo esatto e corretto adempimento, valutato alla stregua della diligentia quam in concreto.

Nell'espletamento del servizio, l'Affidatario è obbligato all'osservanza della legislazione vigente in materia di lavori pubblici e si impegna a svolgere il compito assegnato secondo lo schema del presente Capitolato. In particolare, è obbligato all'osservanza delle disposizioni contenute nelle normative elencate all'Art. 2 del presente Capitolato, nonché del Capitolato Generale dello Stato per quanto vigente.

Nel corso dell'espletamento del servizio, l'Affidatario dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Progetto (RUP), nominato ai sensi dell'art. 15 del Codice, individuato dall'Amministrazione, nonché al Dirigente preposto oppure ad altre persone all'uopo incaricate. Alle stesse figure l'Affidatario risponderà del proprio operato cui dovrà, senza ulteriori compensi, relazionare periodicamente su operazioni svolte e metodologie



Comune di Parma

seguite.

L’Affidatario dovrà comunque assicurare la propria collaborazione anche ai tecnici, siano essi dipendenti comunali ovvero altri professionisti, incaricati per l’elaborazione o la realizzazione di altri progetti di opere interferenti con l’opera oggetto del presente Capitolato.

Resta a carico dell’Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo Egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione dell’Amministrazione e obbligato a eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

Art. 5 - Obblighi dell’Affidatario

Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale. L’Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione. L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che

dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Capitolato. L'Affidatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire via PEC all'Amministrazione entro giorni 10 (dieci) dall'intervenuta modifica. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Affidatario nell'esecuzione del presente Capitolato non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario e a quanto stabilito sopra, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

L'Affidatario è tenuto al rispetto delle scadenze di legge derivanti dall'espletamento del servizio. Ha altresì l'obbligo di mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l'espletamento dell'incarico.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. Qualora siano necessari incontri per garantire l'espletamento del servizio, l'Affidatario provvederà a recarsi presso gli uffici dell'Amministrazione.

Il compenso comprende tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, che

l’Affidatario dovrà sostenere per svolgere la prestazione oggetto del presente capitolato.

In particolare, oltre a quanto stabilito negli altri punti del presente Capitolato, l’Affidatario dovrà, in via esemplificativa ma non esaustiva, sostenendone tutti gli oneri e le spese:

- premunirsi della garanzie assicurative di cui al Codice come meglio specificate dal presente Capitolato;
- servirsi di tutti i collaboratori necessari al corretto ed efficace svolgimento del servizio affidato;
- partecipare con i propri collaboratori/consulenti a sopralluoghi, trasferte, rilievi di qualunque natura, studi preliminari, incontri e riunioni richiesti dal RUP;
- assistere l’Amministrazione nei rapporti con autorità e enti terzi;
- emettere e conservare, con diligenza e tempestività secondo le norme previste, la documentazione di propria competenza.

Art. 6 - Collaboratori

L’Operatore Economico, nell’espletamento del lavoro, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione all’Amministrazione, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell’Amministrazione stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato.

L’Amministrazione rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra L’Operatore Economico e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali

collaboratori, consulenti o tecnici specialisti non sia vietato da norma di legge, di regolamento o contrattuali.

L'Operatore Economico dovrà provvedere alle prestazioni in ordine alla normativa vigente in relazione alla categoria professionale di appartenenza, nonché della deontologia professionale.

Art. 7 – Descrizione delle prestazioni

Ferma restando l'applicazione di ogni disposizione normativa vigente e di quanto previsto dalle ulteriori clausole del presente Capitolato, l'Operatore Economico è tenuto a sostenere integralmente tutti gli oneri e le spese connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono a carico dell'Operatore Economico la fornitura della fauna ittica e le conseguenti operazioni di semina che saranno effettuate in più fasi nel corso dell'anno, secondo un cronoprogramma definito dall'Amministrazione sulla base delle esigenze gestionali emerse dai monitoraggi svolti dal Gruppo di Ecologia delle Acque dell'Università degli Studi di Parma, nonché in relazione alle caratteristiche biologiche delle singole specie e alla disponibilità del materiale ittico presso i fornitori autorizzati. e quantità e le specie di fauna ittica indicate nel preventivo sono da intendersi quali valori indicativi e non vincolanti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificarne la consistenza, sia sotto il profilo quantitativo sia relativamente alla composizione specifica, in funzione:

- della evoluzione delle condizioni trofiche della Peschiera Ducale a seguito della recente riattivazione, con particolare riferimento alla disponibilità di plancton e delle altre risorse alimentari associate alle

macrofite introdotte necessarie al fabbisogno alimentare, crescita e sviluppo delle specie ittiche oggetto di semina;

- degli esiti del monitoraggio delle popolazioni ittiche già immesse, con particolare riguardo ai tassi di sopravvivenza e di riproduzione rilevati ovvero alla necessità di potenziare le specie immesse o di rendere più complessa la comunità inserendo altre specie autoctone;
- della disponibilità di materiale ittico presso i fornitori autorizzati, spesso variabile in ragione di molteplici fattori;

Le eventuali variazioni saranno definite sulla base delle risultanze tecnico-scientifiche fornite dal Gruppo di Ecologia delle Acque dell'Università degli Studi di Parma, incaricato del monitoraggio degli ecosistemi acquatici interessati.

Le modifiche ai quantitativi e alla composizione delle specie, purché riconducibili alle finalità dell'intervento e contenute entro l'importo contrattuale, non comporteranno alcuna variazione dell'importo complessivo della fornitura, che resterà quello previsto dal preventivo acquisito agli atti del Comune di Parma.

Art. 8 – Modifiche e varianti al contratto

Per eventuali modifiche e varianti al contratto di applicherà l'art. 120 del Codice.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Operatore Economico se non sia stata approvata dal RUP.

All'Operatore Economico, per contro, non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori o omissioni commessi in sede di

redazione dei documenti costituenti il lavoro.

Art. 9 – Tempistiche e modalità

Le operazioni saranno programmate come segue:

Prima fornitura ed inserimento fauna ittica: settembre – ottobre - novembre 2026;

Seconda fornitura ed inserimento di fauna ittica predatoria: in funzione della risposta biologica e del ciclo riproduttivo della fauna ittica precedentemente immessa e comunque entro e non oltre il 30/04/2027

La pianificazione definitiva delle singole forniture potrà essere rimodulata in funzione delle indicazioni tecnico-scientifiche e delle raccomandazioni formulate dai fornitori autorizzati, al fine di garantire le migliori condizioni per l'attecchimento delle specie immesse.

La ripartizione delle forniture in più interventi e l'eventuale rimodulazione dei periodi di esecuzione non comporteranno alcuna modifica dell'importo complessivo della fornitura, che rimarrà pari a quello previsto dal preventivo acquisito agli atti. Il lavoro dovrà definitivamente concludersi, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dall'Amministrazione, mediante l'esecuzione delle attività previste.

Art. 10 – Corrispettivo

L'ammontare del corrispettivo è stabilito come di seguito:

▪ fornitura fauna ittica	€ 4.810,00
comprensivo di spese per il trasporto	
▪ IVA (22%)	€ 1.058,20
▪ TOTALE/	€ 5.868,20

Agli importi sopra descritti saranno applicate le trattenute e le ritenute di legge.

Art. 11 – Modalità di liquidazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo avverrà in due tranches:

- **PRIMA FORNITURA – entro il 2026**

Specie	Pezzatura	Quantità richiesta	€/cad.	Totale
Tinca	4–6 cm	12.000	€ 0,19	€ 2.280,00
Persico Reale	6–8 cm	900	€ 1,00	€ 900,00
Persico Verde	6–8 cm	900	€ 0,70	€ 630,00
Trasporto				€ 200,00
Totale prima fornitura				€ 4.010,00 + IVA



- **SECONDA FORNITURA – entro aprile 2027**

Specie	Pezzatura	Quantità richiesta	€/cad.	Totale
Luccio	4–6 cm	300	€ 2,00	€ 600,00
Trasporto				€ 200,00
Totale seconda fornitura				€ 800,00 + IVA

La fattura, da presentarsi esclusivamente in modalità elettronica, dovrà essere emessa alla chiusura della prestazione così come individuata in precedenza.

Il pagamento delle fatture avverrà entro giorni 30 (diconsi “trenta”) naturali e consecutivi dall’accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione e a seguito dell’avvenuto completamento dell’affidamento.

Art. 12 – Tracciabilità dei pagamenti

L’Affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi definiti in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge n. 136 del 2010 e a tal fine ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto di che trattasi e le persone delegate ad ivi operare. Si prega di verificare che ci sia esatta corrispondenza

tra il beneficiario indicato e l'intestatario del conto corrente.

Per i pagamenti dovrà essere utilizzato lo strumento del bonifico bancario o postale così come altro sistema idoneo ad assicurare la tracciabilità delle operazioni.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 13 – Penalità per inosservanza degli obblighi del Capitolato

L'ingiustificato, mancato o ritardato adempimento degli obblighi qui disciplinati, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dall'Amministrazione, comporta una penale pari all'1‰ (un per mille) dell'importo del compenso spettante per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la scadenza finale, da trattenersi sulla liquidazione del compenso.

Per ritardi eccedenti i giorni 90 (novanta), l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta relativamente al servizio eventualmente svolto.

Per ogni violazione e inosservanza, non grave, del d.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento adottato dall'Amministrazione e vigente alla data di sottoscrizione del contratto, verrà comminata una penale da € 50 (euro cinquanta) a € 500 (euro cinquecento) per ogni violazione rilevata.

L'Amministrazione, in caso di altre violazioni del presente Capitolato, può comminare altri penali fermo restando che le penali non possono comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

La penale verrà applicata, a seguito di un contraddittorio con l'Affidatario e

potrà essere trattenuta da qualunque somma maturata a credito dell’Affidatario medesimo in ragione del servizio eseguito, oppure mediante rivalsa sulla garanzia fideiussoria.

Art. 14 – Definizione delle controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente lavoro, che non sia stato possibile comporre in via amichevole nel termine di giorni 30 naturali e consecutivi dalla data in cui viene notificato a una delle parti contraenti un atto o un provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite direttamente all’Autorità Giudiziaria competente per territorio.

A tal fine si elegge foro competente quello di Parma.

Art. 15 – Recesso e risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all’Affidatario con un preavviso di almeno giorni 20 (venti) ai sensi dall’articolo 123, comma 2, del Codice.

Il recesso avverrà previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite.

L’Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia in base alle condizioni indicate all’art. 122, comma 1, del Codice.

L’Amministrazione deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso alle condizioni indicate all’art. 122, comma 2, del Codice. Quando il RUP accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula, altresì, la contestazione degli addebiti

all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, l'Amministrazione su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a giorni 10 (dieci), entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Si potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: (elenco delle fattispecie alle quali si applica la clausola risolutiva espressa)

[...]

Gravi e reiterate violazioni e grave e reiterate inosservanza del d.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Parma e vigente alla data di sottoscrizione del contratto.

Si applica in ogni caso l'art. 122 del Codice.

Art. 16 – Condizioni di osservanza dei codici di comportamento

L'Affidatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si

avvale del d.p.r. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Parma e vigente alla data di sottoscrizione del contratto e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Art.17_Responsabilità per danni – Obbligo di manleva

L'Affidatario, nell'esercizio del contratto, assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per danni a persone o beni e all'ambiente che dovessero derivare dall'esecuzione dell'attività di fornitura, trasporto e semina della fauna ittica oggetto dell'affidamento. L'Affidatario si impegna a tenere indenne e a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del contratto.

L'Affidatario deve essere, inoltre, in possesso di una polizza RCT con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per sinistro ed in aggregato annuo, a copertura di eventuali danni patrimoniali conseguenti ad errori ed omissioni imputabili all'affidatario nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto disciplinati dal presente Capitolato come previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice. Nel caso in cui, per ragioni legate alla natura del contratto, l'operatore Economico non sia in grado di fornire la polizza RCT la sottoscrizione del presente capitolato prestazionale comporta espressa accettazione dell'assunzione dei rischi connessi all'esecuzione delle prestazioni affidate.

Art. 18 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53 comma 4, non si richiede la garanzia definitiva in considerazione dell'importo esiguo per la fornitura ed immissione della fauna ittica;

Art. 19 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 119, co. 1 del Codice l'affidatario esegue in proprio i servizi compresi nel contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 20. Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 21. Fallimento dell'Affidatario o morte del titolare

In caso di fallimento dell'Operatore Economico, l'Amministrazione si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.

In caso di morte del titolare è facoltà dell' Amministrazione scegliere nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

In caso di assunzione da parte degli eredi delle obbligazioni del contratto, i medesimi sono tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che l'Amministrazione Comunale ritiene necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

Art.22_Sicurezza e riservatezza

L'Amministrazione e l'Affidatario si impegnano a rispettare quanto previsto

dal d.lgs. n. 196 del 2003 e, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Capitolato e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione.

L’obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L’obbligo sopra indicato non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza sopra indicati e risponde nei confronti dell’Amministrazione per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L’Affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell’espletamento del servizio affidato, solo previa autorizzazione dell’Amministrazione.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Affidatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L’Affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario medesimo a



Comune di Parma

gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

È possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Affidatario attinente le procedure adottate dall'Affidatario medesimo in materia di riservatezza e degli altri obblighi previsti dal presente Capitolato. L'Affidatario non può conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e deve, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art.28Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – General Data Protection Regulation) di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informa che il trattamento dei dati personali forniti e acquisiti dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente Capitolato ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, presso l'ufficio preposto dell'Amministrazione, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. All'Affidatario sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del citato regolamento e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, rivolgendo le richieste al



Comune di Parma

Comune di Parma, con sede in Parma, Strada Repubblica 1, via e-mail all'indirizzo: urp@comune.parma.it. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento).

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente procedura è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Strada Repubblica 1 – tel. 0521 4 0521 – mail: urp@comune.parma.it – nella persona del Sindaco pro-tempore. Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei dati personali a cui è possibile rivolgersi scrivendo a dpo@comune.parma.it.

L'informativa estesa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma, è disponibile nella sezione “privacy-policy” del sito dell'Ente www.comune.parma.it, oppure può essere richiesta all'URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico, ubicato in Parma, Largo Torello de Strada 11/A, scrivendo a urp@comune.parma.it – tel. 0521 4 0521.